

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.”

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del comune di Castelfranco Piandiscò a decorrere dal 1° gennaio 2014, la contestuale estinzione dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò e la decadenza degli organi dei comuni estinti prevedendo in via transitoria che l'organo di revisione contabile sia quello in carica nel comune di Pian di Scò al momento dell'estinzione.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo comune di Castelfranco Piandiscò nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione statale, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. Salvo diversa intesa tra i sindaci la sede provvisoria del nuovo comune è individuata in quella dell'estinto comune di Castelfranco di Sopra.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune a seguito di elezioni dei corrispondenti atti.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale e che fino all'approvazione di detti atti si applicano quelli dell'estinto comune di Castelfranco di Sopra per quanto compatibili.

L'articolo 7 stabilisce che lo statuto del nuovo comune garantisca forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

L'articolo 8 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall'articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011 che trova copertura finanziaria all'articolo 106 della medesima legge regionale.

L'articolo 9 dispone sull'entrata in vigore della legge.